

Orientamenti sul sistema di governance

Orientamenti sul sistema di governance

1. Introduzione

- 1.1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (di seguito il "regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana i presenti orientamenti indirizzati alle autorità di vigilanza in merito ai comportamenti da adottare nell'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Solvibilità II")².
- 1.2. Detti orientamenti si basano sugli articoli da 40 a 49, 93, 132 e 246 di Solvibilità II e sugli articoli 258-275 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE ("regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione")³.
- 1.3. I requisiti relativi al sistema di governance mirano a predisporre una sana e prudente gestione delle attività delle imprese senza limitare indebitamente a queste ultime la scelta della propria struttura organizzativa, purché abbiano operato un'adeguata separazione dei doveri.
- 1.4. Sono considerate funzioni fondamentali e, di conseguenza, anche funzioni importanti o essenziali, almeno quattro funzioni incluse nel sistema di governance, vale a dire la gestione dei rischi, la verifica della conformità, la funzione attuariale e la funzione di audit interno. Inoltre, sono considerate rivestire funzioni fondamentali le persone che esercitano funzioni di importanza specifica per l'impresa, alla luce della sua attività e organizzazione. Tali funzioni fondamentali aggiuntive, se presenti, sono rilevate dall'impresa, anche se la valutazione se siano da considerarsi funzioni fondamentali può essere contestata dall'autorità di vigilanza.
- 1.5. I presenti orientamenti forniscono ulteriori dettagli su una serie di questioni in materia di politica di retribuzione, compresa la composizione del comitato per le retribuzioni.
- 1.6. I requisiti di competenza e onorabilità si applicano a tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali onde garantire che tutte le persone che esercitano funzioni rilevanti nell'impresa siano adeguatamente qualificate. Il campo di applicazione dei requisiti mira a colmare le lacune che si creano laddove persone importanti per l'impresa non sono prese in considerazione, riconoscendo nel contempo la possibilità di una notevole sovrapposizione tra i membri dell'alta dirigenza, considerati come coloro che dirigono effettivamente l'impresa, e i titolari di altre funzioni fondamentali.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

³ GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.

- 1.7. Gli obblighi di notifica si applicano solo alle persone che dirigono effettivamente l'impresa o ai titolari di altre funzioni fondamentali, a differenza delle persone che hanno o svolgono una funzione fondamentale. In caso di esternalizzazione di una funzione fondamentale o di esternalizzazione di una parte considerata fondamentale di una funzione, il responsabile è considerato colui che ha il controllo dell'esternalizzazione in seno all'impresa.
- 1.8. Gli orientamenti sulla gestione dei rischi si basano sul principio secondo cui un adeguato sistema di gestione dei rischi richiede un insieme efficace ed efficiente di misure integrate che devono inserirsi adeguatamente nell'organizzazione e nell'attività operativa dell'impresa. Non esiste un unico sistema di gestione dei rischi che sia valido per tutte le imprese; è il sistema che deve essere modulato in funzione della singola impresa.
- 1.9. Anche se la valutazione interna del rischio e della solvibilità (own risk and solvency assessment, di seguito "ORSA") forma parte del sistema di gestione dei rischi, i relativi orientamenti sono emanati separatamente.
- 1.10. Benché i modelli interni siano menzionati in relazione alle responsabilità della funzione di gestione dei rischi, in generale, gli orientamenti sul sistema di governance non affrontano le questioni specifiche legate ai modelli interni.
- 1.11. L'articolo 132 di Solvibilità II introduce il "principio della persona prudente", che contiene disposizioni sul modo in cui le imprese dovrebbero investire le proprie attività. L'assenza di limiti normativi sugli investimenti non significa che le imprese possono prendere decisioni in materia d'investimento senza alcuna considerazione per la prudenza e gli interessi dei contraenti. I requisiti di Solvibilità II e del regolamento delegato n. 2015/35 coprono in maniera estesa alcuni dei principali aspetti del principio della persona prudente, come la gestione delle attività e passività, gli investimenti in strumenti derivati, la gestione del rischio di liquidità e la gestione del rischio di concentrazione. Pertanto, l'intenzione dei presenti orientamenti non è quella di sviluppare ulteriormente tali aspetti, ma di concentrarsi sugli aspetti rimanenti del principio della persona prudente.
- 1.12. Per quanto riguarda la funzione attuariale, i presenti orientamenti si soffermano sulle azioni che dovrebbero essere intraprese e non sulla modalità di esecuzione delle stesse da parte di detta funzione. Poiché la finalità di avvalersi della funzione attuariale è quella di fornire una misura di garanzia della qualità mediante la consulenza tecnica attuariale di un esperto, è particolarmente importante elaborare orientamenti tecnici specifici sui compiti, sulle responsabilità e su altri aspetti legati alla funzione attuariale.
- 1.13. Attualmente, la carica del "attuario responsabile/designato" è prevista in alcuni Stati membri. Poiché il "attuario responsabile/designato" è una figura non contemplata da Solvibilità II, spetta alle autorità di vigilanza interessate decidere se mantenere o meno la carica di "attuario responsabile/designato" e in che modo questa si rapporta alla funzione attuariale. Tuttavia, tale questione non viene affrontata nei presenti orientamenti.

- 1.14. Gli orientamenti sull'esternalizzazione si basano sul principio secondo cui un'impresa deve garantire di rimanere pienamente responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi in caso di esternalizzazione di una funzione o attività. In particolare, un'impresa che esternalizza una funzione o attività essenziale o importante deve attenersi a misure rigide e rigorose. Inoltre, un'impresa deve tenere in debito conto quanto concordato per iscritto con il fornitore di servizi.
- 1.15. L'esternalizzazione infragruppo non è necessariamente diversa dall'esternalizzazione esterna. Essa può consentire un processo di selezione più flessibile, ma non dovrebbe essere considerata un processo che richiede automaticamente meno attenzione e vigilanza rispetto a un'esternalizzazione esterna.
- 1.16. Gli orientamenti si applicano sia alle singole imprese sia mutatis mutandis a livello di gruppo. Inoltre, per i gruppi si applicano gli orientamenti specifici riguardanti il gruppo.
- 1.17. L'attuazione dei requisiti di governance a livello di gruppo dovrebbe essere intesa come adozione di un sistema di governance solido applicato a un soggetto economico coerente (visione olistica) cui fanno capo tutti i soggetti appartenenti al gruppo.
- 1.18. Solvibilità II impone a tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione di un gruppo di porre in essere un sistema di gestione dei rischi e di un sistema di controllo interno e che tale requisito sia applicato coerentemente nel gruppo. Tuttavia, relativamente alla gestione dei rischi e alla governance a livello di gruppo, il gruppo e la relativa autorità di vigilanza del gruppo devono anche tener conto dei rischi derivanti da altri soggetti appartenenti al gruppo.
- 1.19. Quando fanno riferimento ai soggetti appartenenti al gruppo, in generale gli orientamenti si riferiscono non solo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ma anche a tutti gli altri soggetti appartenenti al gruppo.
- 1.20. I requisiti di governance a livello di gruppo tengono conto delle responsabilità sociali d'impresa sia dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza a livello di gruppo, vale a dire l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista, sia dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di soggetti giuridici appartenenti al gruppo.
- 1.21. Ai fini dei presenti orientamenti, sono state elaborate le seguenti definizioni:
- "persone che dirigono effettivamente l'impresa": sono membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, tenendo conto del diritto nazionale, così come i membri dell'alta dirigenza. Questi ultimi sono persone assunte dall'impresa come responsabili del processo decisionale di alto livello e dell'attuazione delle strategie messe a punto e delle politiche approvate dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza;
 - "persone che esercitano altre funzioni fondamentali": comprendono tutte le persone che svolgono compiti relativi a una funzione fondamentale;

- “titolari di funzioni fondamentali”: sono le persone responsabili di una funzione fondamentale rispetto alle persone che hanno, svolgono o esercitano una funzione fondamentale.

1.22. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.

1.23. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

Sezione 1: Requisiti generali di governance

Orientamento 1 – Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (OADV)

- 1.24. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (di seguito "OADV") dovrebbe aver un'adeguata interazione con tutti i comitati che istituisce nonché con il livello più elevato dell'amministrazione e con personale avente altre funzioni chiave dell'impresa, chiedendo loro informazioni in maniera proattiva e, se del caso, mettendo in discussione le informazioni ricevute.
- 1.25. A livello di gruppo, l'OADV dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe interagire opportunamente con l'OADV di tutti i soggetti del gruppo aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio del gruppo, richiedendo informazioni in modo proattivo e mettendo in discussione decisioni su questioni suscettibili di ripercuotersi sul gruppo.

Orientamento 2 – Struttura organizzativa e operativa

- 1.26. L'impresa dovrebbe disporre di strutture organizzative e operative volte a sostenere gli obiettivi strategici e le operazioni dell'impresa. Simili strutture dovrebbero poter essere adattate entro un periodo di tempo congruo ai cambiamenti degli obiettivi strategici, delle operazioni o del contesto delle attività d'impresa in cui la stessa opera.
- 1.27. A livello di gruppo, l'OADV dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe valutare in che modo i cambiamenti della struttura del gruppo si ripercuotono sulla situazione finanziaria sostenibile delle entità interessate e apportare tempestivamente gli aggiustamenti necessari.
- 1.28. L'OADV dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista, al fine di adottare misure adeguate, dovrebbe possedere adeguate conoscenze della struttura organizzativa del gruppo, dei modelli d'impresa delle singole entità e dei legami e rapporti tra le stesse e i rischi derivanti dalla struttura del gruppo.

Orientamento 3 – Decisioni significative

- 1.29. L'impresa dovrebbe garantire che qualsiasi decisione significativa dell'impresa veda coinvolte, prima di essere attuata, almeno due persone che dirigono effettivamente l'impresa.

Orientamento 4 – Documentazione delle decisioni prese a livello di OADV

1.30. L'impresa dovrebbe documentare in maniera adeguata le decisioni adottate al livello di OADV, nonché le modalità con le quali si è tenuto conto delle informazioni fornite dal sistema di gestione dei rischi.

Orientamento 5 - Assegnazione e separazione dei doveri e delle responsabilità

1.31. L'impresa dovrebbe garantire che i doveri e le responsabilità siano assegnati, separati e coordinati in linea con le proprie politiche e si rispecchino nelle descrizioni dei compiti e delle responsabilità. L'impresa dovrebbe garantire l'assegnazione di tutti i doveri importanti e che siano evitate inutili sovrapposizioni. Dovrebbe essere promossa una cooperazione efficace tra i membri del personale.

Orientamento 6 – Riesame interno del sistema di governance

1.32. L'OADV dell'impresa dovrebbe stabilire l'ambito e la frequenza dei riesami interni del sistema di governance, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività a livello sia individuale sia di gruppo nonché della struttura del gruppo.

1.33. L'impresa dovrebbe assicurare che l'ambito, le risultanze e le conclusioni dei riesami siano adeguatamente documentati e segnalati all'OADV. Sono necessari idonei circuiti di riscontro per garantire l'esecuzione e l'evidenza delle attività di follow-up.

Orientamento 7 – Politiche

1.34. L'impresa dovrebbe armonizzare tutte le politiche previste come parte del sistema di governance sia tra di loro sia con la propria strategia d'impresa. Ciascuna politica dovrebbe fissare con chiarezza almeno:

- a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- b) i compiti da svolgere e la persona o il ruolo responsabili di tali compiti;
- c) i processi e le procedure di segnalazione da applicare;
- d) l'obbligo delle unità organizzative rilevanti di comunicare alle funzioni di gestione dei rischi, di audit interno, di verifica della conformità e attuariale qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri.

1.35. Nelle le politiche relative alle funzioni fondamentali, l'impresa dovrebbe tener conto della posizione di dette funzioni al proprio interno nonché dei loro diritti e poteri.

1.36. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero garantire che le politiche siano attuate coerentemente in tutto il

gruppo. Inoltre, assicura che le politiche dei soggetti appartenenti al gruppo siano in linea con le politiche dello stesso gruppo.

Orientamento 8 – Piani di emergenza

1.37. L'impresa dovrebbe individuare i rischi materiali da affrontare mediante piani di emergenza riguardanti le aree nelle quali essa si considera vulnerabile e riveda, aggiorni e sperimenti tali piani di emergenza su base periodica.

Sezione 2. Retribuzione

Orientamento 9 - Ambito di applicazione della politica di retribuzione

1.38. Nella sua politica di retribuzione, l'impresa dovrebbe perlomeno garantire che:

- a) le retribuzioni concesse non pregiudichino la propria capacità di mantenere una base patrimoniale adeguata;
- b) gli accordi di retribuzione con i fornitori di servizi non incoraggino un'eccessiva assunzione di rischi, in considerazione della strategia di gestione del rischio dell'impresa.

1.39. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero adottare e attuare una politica di retribuzione valida per tutto il gruppo. Ciò dovrebbe tener conto della complessità e delle strutture del gruppo al fine di elaborare, sviluppare e attuare una politica coerente per l'intero gruppo che sia in linea con le strategie di gestione dei rischi dello stesso. Detta politica dovrebbe essere applicata a tutte le persone rilevanti a livello di gruppo e a livello di singolo soggetto.

1.40. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero garantire:

- a) una coerenza globale delle politiche di retribuzione del gruppo, assicurandone la conformità con i requisiti legali che interessano le imprese appartenenti al gruppo e verificandone la corretta applicazione;
- b) la conformità di tutte le imprese appartenenti al gruppo ai requisiti di retribuzione;
- c) una gestione dei rischi sostanziali a livello di gruppo legati alle questioni di retribuzione dei soggetti del gruppo.

Orientamento 10 - Comitato per le retribuzioni

1.41. L'impresa dovrebbe garantire che la composizione del comitato per le retribuzioni consenta a quest'ultimo di esercitare un giudizio competente e indipendente sulla politica di retribuzione e sulla sua sorveglianza. Se non viene

istituito un comitato per le retribuzioni, l'OADV dovrebbe assumersi l'onere dei compiti che altrimenti sarebbero stati assegnati a un comitato per le retribuzioni, evitando l'insorgere di conflitti di interesse.

Sezione 3. Requisiti di professionalità e onorabilità

Orientamento 11 – Requisiti di professionalità

- 1.42. L'impresa dovrebbe garantire che le persone che dirigono effettivamente l'impresa o vi ricoprono altre funzioni fondamentali, soddisfino i requisiti di professionalità, tenendo conto dei rispettivi compiti affidati alle singole persone in modo tale da assicurare un'appropriata diversificazione delle qualifiche, conoscenze ed esperienze rilevanti, affinché l'impresa sia diretta e controllata in modo professionale.
- 1.43. L'OADV dovrebbe possedere collettivamente adeguate qualifiche, esperienze e conoscenze quanto meno in materia di:
- a) mercati assicurativi e finanziari;
 - b) strategie commerciali e modelli d'impresa;
 - c) sistema di governance;
 - d) analisi finanziaria e attuariale;
 - e) contesto normativo e relativi requisiti.

Orientamento 12 – Requisiti di onorabilità

- 1.44. Nel valutare se una persona sia "onorabile", l'impresa dovrebbe tenere conto del fatto che il termine di prescrizione di un reato penale o di qualsiasi altro reato pertinente sulla base del diritto nazionale sia scaduto.

Orientamento 13 – Politiche e procedure in materia di requisiti di professionalità e onorabilità

- 1.45. L'impresa dovrebbe avere una politica in materia di requisiti di professionalità e onorabilità che comprenda almeno:
- a) una descrizione della procedura per l'individuazione delle posizioni per le quali è richiesta una notifica e per la notifica all'autorità di vigilanza;
 - b) una descrizione della procedura di valutazione della professionalità e dell'onorabilità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o vi ricoprono altre funzioni fondamentali, sia al momento di vagliare la loro idoneità a ricoprire una posizione specifica sia nel continuo;
 - c) una descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità;
 - d) una descrizione della procedura di valutazione delle qualifiche, delle conoscenze, delle competenze e dell'integrità di altri collaboratori rilevanti

non soggetti ai requisiti dell'articolo 42 di Solvibilità II ai sensi degli standard interni, sia al momento di vagliarne l'idoneità a ricoprire una posizione specifica sia nel continuo.

Orientamento 14 – Esternalizzazione di funzioni fondamentali

- 1.46. L'impresa dovrebbe applicare le procedure riguardanti la professionalità e onorabilità per la valutazione delle persone impiegate dal fornitore o subfornitore di servizi per svolgere una funzione fondamentale esternalizzata.
- 1.47. L'impresa dovrebbe designare una persona interna all'impresa alla quale sia affidata la responsabilità complessiva della funzione fondamentale esternalizzata che soddisfi i requisiti di professionalità e onorabilità e possieda, riguardo alla funzione fondamentale esternalizzata, conoscenze ed esperienze tali da consentirle di valutare criticamente la prestazione e i risultati del fornitore di servizi. La persona designata dovrebbe essere considerata responsabile della funzione fondamentale a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, di Solvibilità II, che deve essere notificata all'autorità di vigilanza.

Orientamento 15 - Notifica

- 1.48. L'autorità di vigilanza dovrebbe richiedere all'impresa quantomeno le informazioni contenute nell'allegato tecnico⁴ da presentare per mezzo di una notifica.

Orientamento 16 - Valutazione dei requisiti di competenza e onorabilità da parte dell'autorità di vigilanza

- 1.49. L'autorità di vigilanza dovrebbe valutare i requisiti di competenza e onorabilità delle persone soggette all'obbligo di notifica e fornire un riscontro al riguardo all'impresa interessata entro un termine appropriato dal ricevimento di una notifica completa.

Sezione 4: Gestione dei rischi

Orientamento 17 – Ruolo dell'OADV nel sistema di gestione dei rischi

- 1.50. L'OADV dovrebbe avere la responsabilità ultima di garantire l'efficacia del sistema di gestione dei rischi, di fissare i limiti della propensione al rischio e della tolleranza del rischio globale dell'impresa nonché di approvare le strategie e le politiche principali per la gestione dei rischi.
- 1.51. L'OADV dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe garantire l'efficacia del sistema di gestione dei rischi

⁴ L'allegato tecnico è disponibile alla pagina web dell'EIOPA dedicata alle pubblicazioni e agli orientamenti EIOPA.

dell'intero gruppo. Tale sistema di gestione dei rischi del gruppo dovrebbe comprendere almeno:

- a) le decisioni e le politiche strategiche relative alla gestione dei rischi a livello di gruppo;
- b) la definizione dei limiti della propensione al rischio e della tolleranza del rischio globale del gruppo;
- c) l'individuazione, la misurazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi a livello di gruppo.

1.52. L'OADV dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe assicurare che le decisioni e le politiche strategiche siano coerenti con la struttura del gruppo, la dimensione e le specificità delle entità che fanno parte del gruppo.

Orientamento 18 – Politica di gestione dei rischi

1.53. L'impresa dovrebbe definire una politica di gestione dei rischi che quanto meno:

- a) definisca le categorie di rischio e i metodi per misurare i rischi;
- b) stabilisca come l'impresa gestisce ciascuna categoria, area di rischio ed eventuali potenziali aggregazioni di rischi;
- c) descriva la connessione con la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale come identificato nell'ORSA, i requisiti patrimoniali obbligatori e i limiti di tolleranza del rischio dell'impresa;
- d) specifichi i limiti della tolleranza del rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, in linea con la propensione al rischio globale dell'impresa;
- e) descriva la frequenza e il contenuto di regolari verifiche in condizioni di stress e le situazioni che giustificano verifiche ad-hoc in condizioni di stress.

Orientamento 19 – Funzione di gestione dei rischi: compiti

1.54. L'impresa dovrebbe imporre alla funzione di gestione dei rischi di segnalare all'OADV i rischi individuati come potenzialmente sostanziali. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe relazionare altresì su altre aree specifiche di rischio sia di propria iniziativa sia su richiesta dell'OADV.

Orientamento 20 – Politica di gestione dei rischi di sottoscrizione e di riservazione

1.55. Nella sua politica di gestione dei rischi l'impresa dovrebbe comprendere in relazione ai rischi di sottoscrizione e di riservazione, almeno:

- a) i tipi e le caratteristiche dell'attività di assicurazione, quali il tipo di rischio assicurativo che l'impresa intende assumere;

- b) le modalità per garantire una raccolta premi adeguata a coprire i sinistri previsti e le relative spese;
- c) l'individuazione dei rischi derivanti dagli obblighi assicurativi dell'impresa, comprese le opzioni incorporate e i valori di riscatto garantiti dei suoi prodotti;
- d) il modo in cui l'impresa tiene conto delle limitazioni degli investimenti nel processo di progettazione di un prodotto assicurativo nuovo e di calcolo del relativo premio;
- e) il modo in cui l'impresa tiene conto della riassicurazione o di altre tecniche di attenuazione del rischio nel processo di progettazione di un prodotto assicurativo nuovo e di calcolo del relativo premio.

Orientamento 21 – Politica di gestione del rischio operativo

1.56. Nella sua politica di gestione dei rischi l'impresa dovrebbe comprendere in relazione al rischio operativo, almeno:

- a) l'individuazione dei rischi operativi ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta e la valutazione dei modi per attenuarli;
- b) le attività e i processi interni per la gestione del rischio operativo, compreso il sistema informatico di supporto;
- c) i limiti di tolleranza del rischio rispetto alle principali aree dei rischi operativi dell'impresa.

1.57. L'impresa dovrebbe disporre di processi atti a individuare, analizzare e segnalare gli eventi correlati al rischio operativo. A tal fine dovrebbe definire un processo di raccolta e monitoraggio degli eventi correlati a tali rischi.

1.58. Ai fini della gestione del rischio operativo, l'impresa dovrebbe elaborare e analizzare una serie di scenari del rischio operativo adeguati, sulla base almeno delle seguenti impostazioni:

- a) problemi relativi a un processo, alle risorse umane o a un sistema fondamentali;
- b) insorgenza di eventi esterni.

Orientamento 22 – Riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio – politica di gestione dei rischi

1.59. Nella politica di gestione dei rischi l'impresa dovrebbe comprendere, in riferimento alla riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio, almeno:

- a) l'individuazione del livello di trasferimento dei rischi adeguato ai limiti di rischio definiti dell'impresa nonché gli accordi di riassicurazione più adatti al profilo di rischio dell'impresa;

- b) i principi di selezione di dette controparti di attenuazione e le procedure di valutazione e monitoraggio dell'affidabilità creditizia e diversificazione delle controparti riassicurative;
- c) le procedure di valutazione del trasferimento del rischio effettivo e la considerazione del rischio di base;
- d) una gestione della liquidità atta ad affrontare eventuali disallineamenti temporali tra le liquidazioni dei sinistri e i crediti nei confronti di riassicuratori.

Orientamento 23 – Rischio strategico e reputazionale

1.60. L'impresa dovrebbe gestire, monitorare e segnalare le seguenti situazioni:

- a) un'esposizione reale o potenziale ai rischi reputazionali e strategici e l'interrelazione tra questi rischi e altri rischi sostanziali;
- b) questioni fondamentali che incidono sulla sua reputazione, tenuto conto delle aspettative delle parti interessate e della sensibilità del mercato.

Orientamento 24– Politica di gestione delle attività e delle passività (ALM)

1.61. Nella politica di gestione dei rischi l'impresa dovrebbe comprendere in relazione alla gestione delle attività e delle passività, almeno le informazioni seguenti:

- a) una descrizione della procedura di individuazione e valutazione dei diversi tipi di disallineamento tra attività e passività, quanto meno in riferimento alle scadenze e alle valute;
- b) una descrizione delle tecniche di attenuazione del rischio da impiegare e dell'effetto previsto di dette tecniche sulla gestione delle attività e delle passività;
- c) una descrizione dei disallineamenti intenzionali consentiti;
- d) una descrizione della metodologia sottostante a e della frequenza delle verifiche in condizioni di stress e delle verifiche di scenario da eseguire.

Orientamento 25 – Politica di gestione del rischio di investimento

1.62. Nella sua politica di gestione dei rischi l'impresa dovrebbe comprendere, in relazione agli investimenti, almeno le informazioni seguenti:

- a) il livello di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità che l'impresa intende conseguire per quanto riguarda l'intero portafoglio di attività e il modo in cui intende conseguirlo;
- b) i suoi limiti quantitativi per le attività e le esposizioni, comprese le esposizioni fuori bilancio, che devono essere stabiliti per contribuire a garantire che l'impresa consegua l'auspicato livello di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità del portafoglio;

- c) il livello di disponibilità che l'impresa intende conseguire per quanto riguarda l'intero portafoglio di attività e il modo in cui intende conseguirlo;
- d) la considerazione del contesto del mercato finanziario;
- e) le condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attività;
- f) il legame tra i rischi di mercato e altri rischi in scenari avversi;
- g) la procedura per una valutazione e verifica corrette degli investimenti;
- h) le procedure per il monitoraggio dei risultati degli investimenti e il riesame della politica, ove necessario;
- i) le modalità di selezione delle attività nel migliore interesse degli assicurati e dei beneficiari.

Orientamento 26 – Politica di gestione del rischio di liquidità

1.63. Nella sua politica di gestione dei rischi l'impresa dovrebbe comprendere, in relazione al rischio di liquidità, almeno le informazioni seguenti:

- a) la procedura per determinare il livello di disallineamento tra le entrate e le uscite di cassa sia delle attività che delle passività, compresi i flussi di cassa previsti per le operazioni di assicurazione diretta e per le riassicurazioni, come sinistri, estinzioni anticipate o riscatti;
- b) la considerazione del fabbisogno di liquidità globale a breve e medio termine, compresa una riserva di liquidità adeguata in caso di carenza di liquidità;
- c) la considerazione del livello e del monitoraggio delle attività liquide, compresa la quantificazione dei costi potenziali o delle perdite finanziarie derivanti da una realizzazione forzata;
- d) l'individuazione e i costi degli strumenti di finanziamento alternativi;
- e) la considerazione dell'effetto dei nuovi affari previsti sulla situazione della liquidità.

Sezione 5: Principio della "persona prudente" e sistema di governance

Orientamento 27 – Gestione del rischio di investimento

1.64. L'impresa non dovrebbe dipendere esclusivamente dalle informazioni fornite da terzi, quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali e organismi di valutazione dell'affidabilità. In particolare l'impresa dovrebbe definire la propria serie di principali indicatori del rischio secondo la propria politica di gestione dei rischi d'investimento e strategia d'impresa.

1.65. Adottando le proprie decisioni in materia di investimenti, l'impresa dovrebbe tener conto dei rischi correlati agli investimenti senza affidarsi soltanto al fatto che il rischio sia correttamente considerato nei requisiti patrimoniali.

Orientamento 28 – Valutazione di attività di investimento occasionali

- 1.66. Prima di compiere qualsiasi investimento o attività di investimento di natura non ricorrente, l'impresa dovrebbe effettuare una valutazione di almeno:
- a) la propria capacità di eseguire e gestire l'investimento o l'attività di investimento;
 - b) i rischi specificamente correlati all'investimento o all'attività di investimento e l'impatto dell'investimento o dell'attività di investimento sul profilo di rischio dell'impresa;
 - c) la coerenza dell'investimento o dell'attività di investimento con l'interesse dei beneficiari e degli assicurati, le restrizioni della responsabilità fissate dall'impresa e una gestione efficiente del portafoglio;
 - d) l'impatto dell'investimento o dell'attività di investimento in questione sulla qualità, sicurezza, liquidità, redditività e disponibilità dell'intero portafoglio.
- 1.67. L'impresa dovrebbe disporre di procedure che prevedono, qualora l'investimento o l'attività di investimento comporti un rischio significativo o un cambiamento del profilo di rischio, che la funzione di gestione dei rischi dell'impresa comunichi tale rischio o tale cambiamento del profilo di rischio all'OADV dell'impresa.

Orientamento 29 - Sicurezza, qualità, liquidità e redditività dei portafogli di investimento

- 1.68. L'impresa dovrebbe verificare e monitorare regolarmente la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso, considerando perlomeno:
- a) vincoli di responsabilità, fra cui le garanzie dei contraenti, e qualsiasi politica divulgata sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale nonché, se del caso, le ragionevoli aspettative dei contraenti;
 - b) il livello e la natura dei rischi che un'impresa è disposta ad accettare;
 - c) il livello di diversificazione del portafoglio nel suo complesso;
 - d) le caratteristiche delle attività, fra cui:
 - (i) il merito di credito delle controparti;
 - (ii) la liquidità;
 - (iii) la tangibilità;
 - (iv) la sostenibilità;
 - (v) l'esistenza e la qualità delle garanzie o di altre attività che garantiscono le attività;
 - (vi) indebitamento o gravami;
 - (vii) segmenti.
 - e) eventi che potrebbero cambiare le caratteristiche degli investimenti, comprese eventuali garanzie, o incidere sul valore delle attività;

- f) questioni relative alla localizzazione e alla disponibilità delle attività, fra cui:
- (i) la non trasferibilità;
 - (ii) gli aspetti legali di altri paesi;
 - (iii) le misure valutarie;
 - (iv) il rischio di deposito;
 - (v) l'eccesso di garanzia e prestiti.

Orientamento 30 - Redditività

1.69. L'impresa dovrebbe stabilire gli obiettivi per i rendimenti attesi dagli investimenti tenendo conto della necessità di ottenere un rendimento sostenibile sui portafogli di attività, al fine di soddisfare le ragionevoli aspettative dei contraenti.

Orientamento 31 - Conflitti di interesse

1.70. L'impresa dovrebbe descrivere nella propria politica di investimento in che modo individua e gestisce eventuali conflitti di interesse in relazione agli investimenti, indipendentemente dal fatto che questi insorgano presso l'impresa o presso il soggetto che gestisce il portafoglio di attività. Dovrebbe altresì documentare le azioni intraprese per gestire tali conflitti.

Orientamento 32 – Contratti unit-linked o index-linked

1.71. L'impresa dovrebbe assicurare che i propri investimenti dei contratti unit-linked o index-linked siano selezionati nel migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato.

1.72. Nel caso dei contratti unit-linked, l'impresa dovrebbe tenere in considerazione e gestire le restrizioni previste dai contratti unit-linked, in particolare le restrizioni di liquidità.

Orientamento 33 – Attività non ammesse alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato

1.73. L'impresa dovrebbe predisporre, gestire, monitorare e controllare procedure relative agli investimenti non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato o a prodotti complessi, di difficile valutazione.

1.74. L'impresa dovrebbe trattare le attività ammesse alla negoziazione ma non negoziate o negoziate su base non regolare in maniera analoga alle attività non ammesse alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato.

Orientamento 34 – Derivati

- 1.75. L'impresa, quando ricorre a strumenti derivati, dovrebbe attuare le procedure in linea con la propria politica di gestione dei rischi di investimento, per monitorare l'andamento dei derivati in questione.
- 1.76. L'impresa, quando ricorre a strumenti derivati per agevolare una gestione efficiente del portafoglio, dovrebbe dimostrare in quale modo siano migliorate la qualità, sicurezza, liquidità o redditività del portafoglio senza significativo pregiudizio per nessuna di tali caratteristiche.
- 1.77. L'impresa dovrebbe documentare la motivazione logica e dimostrare l'effettivo trasferimento dei rischi ottenuto tramite il ricorso agli strumenti derivati, quando li utilizza per contribuire a ridurre i rischi o come tecnica di attenuazione del rischio.

Orientamento 35 – Cartolarizzazioni

- 1.78. Quando l'impresa investe in cartolarizzazioni, dovrebbe assicurare che i propri interessi e quelli del soggetto erogatore o promotore negli strumenti cartolari siano ben compresi e allineati.

Sezione 6: Requisiti dei fondi propri e sistema di governance

Orientamento 36 – Politica di gestione del capitale

- 1.79. L'impresa dovrebbe sviluppare una politica di gestione del capitale, che includa una descrizione delle procedure per:
 - a) garantire che gli elementi dei fondi propri, sia quelli in questione sia quelli successivi, siano classificati in base agli aspetti di cui agli articoli 71, 73, 75 e 77 del regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione;
 - b) monitorare livello dopo livello l'emissione di elementi dei fondi propri, secondo il piano di gestione del capitale a medio termine, e garantire prima dell'emissione di qualsiasi elemento dei fondi propri la costante osservanza dei criteri pertinenti al livello appropriato;
 - c) monitorare che gli elementi dei fondi propri non siano gravati dall'esistenza di accordi o di operazioni collegate, o conseguentemente a una struttura di gruppo, cosa che ne comprometterebbe l'efficacia come capitale;
 - d) garantire che le azioni richieste o consentite in base alle disposizioni contrattuali, di legge o giuridiche che disciplinano un elemento dei fondi propri siano avviate e portate a termine in modo tempestivo;
 - e) garantire che gli elementi dei fondi propri accessori possano essere, e siano, corrisposti in modo tempestivo in caso di necessità;
 - f) individuare e documentare eventuali dispositivi, atti legislativi o prodotti che danno origine a fondi separati, e garantire che siano effettuati gli

opportuni calcoli e aggiustamenti nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri;

- g) garantire che le condizioni contrattuali che disciplinano gli elementi dei fondi propri sono chiare e inequivocabili in relazione ai criteri di classificazione in livelli;
- h) garantire che qualsiasi politica o dichiarazione concernente i dividendi spettanti alle azioni ordinarie sia tenuta in considerazione alla luce della posizione patrimoniale e della valutazione dei dividendi prevedibili;
- i) individuare e documentare i casi in cui le distribuzioni relative a elementi dei fondi propri di livello 1 possano essere annullate su base discrezionale;
- j) individuare, documentare e far rispettare i casi in cui le distribuzioni relative a un elemento dei fondi propri debbano essere differite o annullate in conformità degli articoli 71, paragrafo 1, lettera l), e 73, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato n. 2015/35;
- k) individuare la misura in cui l'impresa si basa su elementi dei fondi propri sottoposti a misure transitorie;
- l) garantire che la modalità con cui gli elementi inclusi nei fondi propri nel quadro delle misure transitorie operano nei momenti di stress e, in particolare, che il modo in cui gli elementi assorbono le perdite siano valutati e, se necessario, presi in considerazione nell'ORSA.

Orientamento 37 – Piano di gestione del capitale a medio termine

1.80. L'impresa dovrebbe predisporre un piano di gestione del capitale a medio termine che sarà sottoposto a monitoraggio da parte dell'OADV e che tenga conto almeno:

- a) di qualsiasi emissione di capitale programmata;
- b) della scadenza dei fondi propri, incluse sia la scadenza contrattuale sia qualsiasi altra opportunità precedente di rimborso o riscatto degli elementi dei fondi propri dell'impresa;
- c) del risultato delle proiezioni fatte sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità;
- d) degli effetti che qualsiasi emissione, riscatto o rimborso oppure altre modifiche della valutazione di un elemento dei fondi propri producono sull'applicazione dei limiti di livelli;
- e) dell'applicazione della politica di distribuzione e come influenzerà i fondi propri;
- f) dell'impatto della fine del periodo di transizione.

Sezione 7: Controllo interno

Orientamento 38 – Cultura del controllo interno

- 1.81. L'impresa dovrebbe promuovere l'importanza di compiere idonei controlli interni assicurando che tutti i dipendenti siano consapevoli del proprio ruolo all'interno del sistema di controllo interno. Le attività di controllo dovrebbero essere proporzionate ai rischi derivanti dalle attività e dai processi soggetti al controllo.
- 1.82. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero assicurare che l'entità responsabile garantisca un'applicazione coerente dei sistemi di controllo interno in tutto il gruppo.

Orientamento 39– Monitoraggio e segnalazione

- 1.83. L'impresa dovrebbe disporre che meccanismi di monitoraggio e segnalazione del sistema di controllo interno forniscano all'OADV le informazioni rilevanti per i processi decisionali.

Sezione 8: Funzione di audit interno

Orientamento 40 – Indipendenza della funzione di audit interno

- 1.84. L'impresa dovrebbe garantire che la funzione di audit interno non svolga alcuna mansione operativa e sia esente da qualsiasi influenza indebita esercitata da altre funzioni, comprese le funzioni fondamentali.
- 1.85. Durante l'esecuzione di un audit nonché in sede di valutazione e segnalazione delle relative risultanze, l'impresa dovrebbe assicurare che la funzione di audit interno dell'impresa non sia influenzata dall'OADV in maniera tale da compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

Orientamento 41 - I conflitti di interesse all'interno della funzione di audit interno

- 1.86. L'impresa dovrebbe adottare misure adeguate al fine di attenuare il rischio di conflitto di interessi.
- 1.87. L'impresa dovrebbe quindi garantire che i revisori assunti internamente non espletino audit su attività o funzioni che essi stessi hanno svolto in precedenza durante il periodo di tempo oggetto dell'audit.

Orientamento 42 – Politica di audit interno

- 1.88. L'impresa dovrebbe avere una politica di audit interno che comprenda almeno le seguenti aree:
- a) i termini e le condizioni alle quali la funzione di audit interno può essere chiamata a esprimere un parere o a fornire assistenza o a svolgere altri compiti speciali;
 - b) se del caso, le norme interne sulle procedure che la persona responsabile della funzione di audit interno è necessario segua prima di informare l'autorità di vigilanza;

c) se del caso, i criteri di rotazione degli incarichi assegnati al personale.

1.89. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero assicurare che l'entità responsabile faccia sì che la politica di audit interno a livello di gruppo descriva come la funzione di audit interno:

a) coordina le attività di audit interno in tutto il gruppo;

b) garantisce la conformità ai requisiti di audit interno a livello di gruppo.

Orientamento 43 – Piano di audit interno

1.90. L'impresa dovrebbe garantire che il piano di audit interno:

a) sia basato su un'analisi dei rischi metodica, che tenga conto di tutte le attività e dell'intero sistema di gestione, nonché degli sviluppi attesi delle attività e delle innovazioni;

b) interessi tutte le attività di rilievo che devono essere riviste entro un periodo di tempo ragionevole.

Orientamento 44 – Documentazione relativa all'audit interno

1.91. L'impresa dovrebbe tenere un registro del proprio operato, al fine di consentire una valutazione dell'efficacia della funzione di audit interno, e documentare gli audit in modo tale da consentire di ripercorrere quelli già svolti e le risultanze da questi prodotte.

Orientamento 45 – Compiti della funzione di audit interno

1.92. L'impresa dovrebbe richiedere che la funzione di audit interno, nella relazione all'OADV, includa il periodo di tempo previsto per porre rimedio alle carenze, così come le informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nell'ambito di audit precedenti.

Sezione 9: Funzione attuariale

Orientamento 46 – Compiti della funzione attuariale

1.93. L'impresa dovrebbe adottare misure idonee ad affrontare i potenziali conflitti di interesse, qualora decida di affidare compiti o attività ulteriori ai compiti e alle attività della funzione attuariale.

1.94. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero richiedere alla funzione attuariale di formulare un parere sulla politica di riassicurazione e sul programma di riassicurazione del gruppo nel suo complesso.

Orientamento 47 – Coordinamento del calcolo delle riserve tecniche

- 1.95. L'impresa dovrebbe richiedere alla funzione attuariale di individuare qualsiasi difformità rispetto ai requisiti previsti dagli articoli da 76 all'articolo 83 di Solvibilità II per il calcolo delle riserve tecniche e, ove del caso, proporre correzioni.
- 1.96. L'impresa dovrebbe richiedere alla funzione attuariale di spiegare eventuali effetti materiali delle variazioni di dati, metodologie o ipotesi tra le date di valutazione sull'importo delle riserve tecniche.

Orientamento 48 – Qualità dei dati

- 1.97. L'impresa dovrebbe richiedere alla funzione attuariale di valutare la coerenza dei dati interni ed esterni utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche con gli standard di qualità dei dati previsti da Solvibilità II. Ove opportuno, la funzione attuariale formula raccomandazioni sulle procedure interne per migliorare la qualità dei dati, al fine di assicurare che l'impresa sia in grado di soddisfare il quadro relativo a Solvibilità II.

Orientamento 49 – Confronto con i dati tratti dall'esperienza

- 1.98. L'impresa dovrebbe garantire che la funzione attuariale segnali all'OADV eventuali scostamenti tra l'esperienza reale e la migliore stima. La relazione dovrebbe individuare le cause degli scostamenti individuati e, ove opportuno, proporre modifiche delle ipotesi e correzioni che possono essere applicate al modello di valutazione, per perfezionare il calcolo della migliore stima.

Orientamento 50 – Politica di sottoscrizione e accordi di riassicurazione

- 1.99. l'impresa dovrebbe richiedere alla funzione attuariale, quando esprime un'opinione sulla politica di sottoscrizione e sugli accordi di riassicurazione, di tenere in considerazione le interrelazioni tra di esse e le riserve tecniche.

Orientamento 51 – La funzione attuariale di un'impresa con un modello interno in fase di richiesta preliminare

- 1.100. L'impresa dovrebbe richiedere alla funzione attuariale di contribuire a specificare i rischi nel loro dominio di competenza coperti dal modello interno. La funzione attuariale dovrebbe inoltre contribuire alle modalità di determinazione delle correlazioni tra questi rischi e quelle tra questi rischi e altri rischi. Questo contributo si fonda su un'analisi tecnica e dovrebbe riflettere le esperienze e competenze tecniche della funzione.

Sezione 10: Valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche

Orientamento 52 - Valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche

1.101. Nella sua politica e nelle procedure per la valutazione delle attività e delle passività, l'impresa dovrebbe trattare almeno i seguenti elementi:

- a) la metodologia e i criteri da utilizzare per la valutazione dei mercati delle attività e passività;
- b) i requisiti per garantire un'adeguata documentazione del processo di valutazione e dei controlli associati, compresi quelli relativi alla qualità dei dati;
- c) i requisiti per la documentazione degli approcci di valutazione adottati per quanto riguarda:
 - (i) le configurazioni e rispettive modalità di attuazione;
 - (ii) l'adeguatezza dei dati, dei parametri e delle ipotesi;
- d) il processo di revisione e verifica indipendente degli approcci di valutazione;
- e) i requisiti per la segnalazione periodica all'OADV delle questioni rilevanti per la sua governance in materia di valutazione.

Orientamento 53 – Procedure di controllo della qualità

1.102. L'impresa dovrebbe attuare le procedure di controllo della qualità dei dati per individuare le carenze e misurare, monitorare, gestire e documentare la qualità dei dati. Tali procedure dovrebbero includere:

- a) la completezza dei dati;
- b) l'adeguatezza dei dati, da fonti sia interne che esterne;
- c) la revisione e verifica indipendenti della qualità dei dati.

1.103. Le politiche e le procedure messe in atto dall'impresa dovrebbero far fronte alla necessità di rivedere periodicamente i dati di mercato e i contributi a fronte di fonti ed esperienze alternative.

Orientamento 54 - Documentazione relativa all'utilizzo di metodi di valutazione alternativi

1.104. Se si utilizzano metodi alternativi per la valutazione, l'impresa dovrebbe documentare:

- a) una descrizione del metodo, della finalità, delle ipotesi principali, delle limitazioni e dei risultati;
- b) le circostanze in cui il metodo non opererebbe in modo efficace;
- c) la descrizione e l'analisi del processo di valutazione, nonché i controlli connessi con il metodo;
- d) un'analisi dell'incertezza della valutazione legata al metodo;
- e) una descrizione delle procedure di test retrospettivi eseguite sui risultati e, se possibile, un confronto con modelli comparabili o altri parametri di

riferimento, che dovrebbe essere svolto quando il metodo di valutazione viene introdotto per la prima volta e periodicamente in seguito;

f) una descrizione degli strumenti o dei programmi usati.

Orientamento 55 - Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione

1.105.L'impresa dovrebbe garantire che una revisione indipendente del metodo di valutazione, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato n. 2015/35 si svolga prima dell'attuazione di un nuovo metodo o di un cambiamento importante e, in seguito, periodicamente.

1.106.L'impresa dovrebbe stabilire la frequenza della revisione, in linea con l'importanza del metodo per i processi decisionali e di gestione dei rischi.

1.107.L'impresa dovrebbe applicare gli stessi principi per la revisione e verifica indipendenti sia dei metodi o modelli di valutazione sviluppati internamente sia dei metodi e modelli di valutazione messi a disposizione dai fornitori.

1.108.L'impresa dovrebbe disporre di processi per comunicare i risultati della revisione e verifica indipendenti, nonché le raccomandazioni di azioni correttive al livello di dirigenza dell'impresa responsabile.

Orientamento 56 - Sorveglianza da parte dell'OADV e di altre persone che dirigono effettivamente l'impresa

1.109.L'OADV e le altre persone che dirigono effettivamente l'impresa dovrebbero poter dimostrare una comprensione complessiva degli approcci di valutazione e delle incertezze insite nel processo di valutazione per consentire una corretta sorveglianza del processo di gestione dei rischi concernente la valutazione.

Orientamento 57 - Richiesta all'impresa da parte dell'autorità di vigilanza di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente

1.110.L'autorità di vigilanza dovrebbe considerare la richiesta di una valutazione o verifica indipendente presso l'impresa almeno quando sussiste il rischio di errori nella valutazione delle attività o passività rilevanti, con possibili conseguenze sostanziali per la situazione di solvibilità dell'impresa.

Orientamento 58 – Indipendenza dell'esperto esterno

1.111.L'impresa dovrebbe essere in grado di dimostrare all'autorità di vigilanza che la valutazione o verifica esterna è stata effettuata da esperti indipendenti aventi una pertinente competenza professionale, con diligenza ed esperienza in materia.

Orientamento 59 - Informazioni da fornire all'autorità di vigilanza sulla valutazione o verifica esterne

1.112. L'impresa dovrebbe fornire all'autorità di vigilanza tutte le informazioni pertinenti richieste in materia di valutazione o verifica esterne. L'impresa dovrebbe includere in queste informazioni almeno il parere per iscritto degli esperti sulla valutazione delle attività o passività rilevanti.

Sezione 11: Esternalizzazione

Orientamento 60 – Funzioni e attività operative essenziali o importanti

1.113. L'impresa dovrebbe accertare e documentare se la funzione o attività esternalizzata è una funzione o attività essenziale o importante, valutando se essa sia indispensabile per la propria operatività, nel senso che, senza tale funzione o attività, l'impresa non sarebbe in grado di fornire i propri servizi agli assicurati.

Orientamento 61 – Sottoscrizione

1.114. Quando a un intermediario assicurativo non dipendente di un'impresa di assicurazioni viene attribuita l'autorità di sottoscrivere affari o regolare sinistri in nome e per conto dell'impresa di assicurazioni, quest'ultima dovrebbe garantire che all'attività di tale intermediario si applicano i requisiti di esternalizzazione.

Orientamento 62 – Esternalizzazione all'interno del gruppo

1.115. Quando funzioni o attività critiche o importanti vengono esternalizzate all'interno del gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dovrebbero documentare quali funzioni sono attribuite a quale entità giuridica e assicurare che l'adempimento delle funzioni o attività critiche o importanti a livello di impresa non venga compromesso da tali accordi.

Orientamento 63– Politica scritta di esternalizzazione

1.116. L'impresa che esternalizza o prende in considerazione tale possibilità dovrebbe includere nella propria politica l'impostazione e i processi di esternalizzazione, dalla decorrenza fino alla scadenza del contratto. Ciò dovrebbe comprendere in particolare:

- a) i criteri seguiti per stabilire se una funzione o attività siano essenziali o importanti;
- b) le modalità di selezione di un fornitore di servizi di qualità adeguata e le modalità e la frequenza di valutazione delle prestazioni e dei risultati pertinenti;
- c) le informazioni dettagliate da includere nel contratto scritto con il fornitore di servizi, tenendo conto dei requisiti di cui al regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione;

- d) i piani di emergenza dell'impresa, incluse le strategie di uscita relative a funzioni o attività essenziali o importanti.

Orientamento 64 – Notifica scritta all'autorità di vigilanza

1.117. Nella sua notifica scritta all'autorità di vigilanza in merito a qualsiasi esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti, l'impresa dovrebbe includere una descrizione della portata e la motivazione dell'esternalizzazione nonché il nome del fornitore di servizi. Quando l'esternalizzazione riguarda una funzione fondamentale, le informazioni dovrebbero includere anche il nome della persona responsabile della funzione o dell'attività esternalizzata al fornitore di servizi

Sezione 12: Requisiti specifici per la governance del gruppo

Orientamento 65 – Responsabilità di fissare i requisiti per la governance interna

1.118. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero fissare idonei requisiti per la governance interna per l'intero gruppo, che siano adeguati alla struttura, al modello di business e ai rischi del gruppo e delle entità partecipate e controllate, e valutare quali siano la struttura e l'organizzazione adeguate per la gestione dei rischi a livello di gruppo attraverso una precisa attribuzione delle responsabilità a tutte le entità parte del gruppo.

1.119. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista non dovrebbero pregiudicare le responsabilità dell'OADV di ciascuna entità del gruppo quando stabilisce il proprio sistema di governance.

Orientamento 66 – Sistema di governance a livello di gruppo

1.120. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dovrebbero:

- a) disporre di strumenti, procedure e linee di responsabilità e rendicontazione idonei ed efficaci, tali da consentirle di sorvegliare e guidare il funzionamento dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno a livello individuale;
- b) disporre di linee di segnalazione all'interno del gruppo e di sistemi efficaci per assicurare il flusso di informazioni nel gruppo sia bottom-up che top-down;
- c) documentare e informare tutte le entità del gruppo riguardo agli strumenti utilizzati per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare tutti i rischi ai quali il gruppo è esposto;

- d) tenere conto degli interessi di tutte le entità appartenenti al gruppo e del modo in cui detti interessi contribuiscono all'obiettivo comune del gruppo nel suo complesso sul lungo periodo.

Orientamento 67 – Rischi con impatto significativo a livello di gruppo

1.121. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero tenere conto, nel proprio sistema di gestione dei rischi, dei rischi a livello sia individuale sia di gruppo e delle relative interdipendenze, in particolare:

- a) rischio di reputazione e rischi derivanti da operazioni intragruppo e concentrazioni di rischi, compreso il rischio di contagio, a livello di gruppo;
- b) interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento delle attività attraverso entità differenti e in giurisdizioni differenti;
- c) rischi derivanti da entità di paesi terzi;
- d) rischi derivanti da entità non regolamentate;
- e) rischi derivanti da altre entità regolamentate.

Orientamento 68 - Concentrazioni di rischio a livello di gruppo

1.122. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero garantire che vi siano processi e procedure in atto intesi a individuare, misurare, gestire, monitorare e segnalare concentrazioni di rischio.

Orientamento 69 - Operazioni infragruppo

1.123. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero garantire che il sistema di gestione dei rischi del gruppo e delle singole imprese includa i processi e le procedure di segnalazione per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione delle operazioni infragruppo, ivi comprese le operazioni infragruppo significative e altamente significative di cui in Solvibilità II.

Orientamento 70 – Gestione del rischio di gruppo

1.124. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero appoggiare, nella sua gestione dei rischi a livello di gruppo, i processi e le procedure adatti a individuare, misurare, gestire, monitorare e segnalare i rischi ai quali il gruppo e ogni singola entità sono o potrebbero essere esposti.

1.125. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista

dovrebbero assicurare che la struttura e l'organizzazione della gestione dei rischi del gruppo non compromettano la capacità giuridica dell'impresa di adempiere i propri obblighi di legge, regolamentari e contrattuali.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

1.126. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

1.127. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

1.128. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.

1.129. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

1.130. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.